



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail: staff@vallesalimbene.org
PEC staff@pec.vallesalimbene.org

Tel. 0382485036
Fax. 0382587081
C.F.00466530185



POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 12/2025

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE : ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA STRADA BASSA LATO STALLI DI SOSTA DAL CIVICO 10 AL PARCO GIOCHI COMUNALE PER I LAVORI DI TAGLIO ERBA

IL RESPONSABILE D'AREA

Vista la comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale della necessità di effettuare dei lavori di taglio erba e potatura in Via Strada Bassa lato stalli di sosta dal civico 10 sino al parco giochi comunale dalle ore 08:30 alle ore 11:30

Ritenuto opportuno, per consentire lo svolgimento di lavori, adottare il seguente dispositivo di traffico:

03 dicembre 2025

- Divieto di sosta con rimozione forzata in Via Strada Bassa lato stalli di sosta dal civico 10 sino al parco giochi comunale dalle ore 08:30 alle ore 11:30

Considerato :

- che per garantire, in un ottica di massima sicurezza lo svolgimento dell'evento , è necessario emanare una ordinanza che prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Strada Bassa lato stalli di sosta dal civico 10 sino al parco giochi comunale, dalle ore 8:30 alle ore 11:30.
- che la segnaletica stradale indicante i divieti, le transenne di indicazione e idonea segnaletica , verranno collocate, dal comune come disposto dal vigente codice della strada e dal Regolamento di attuazione per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità

Visto il D. Lvo n. 285/92 e il D.P.R. 495/92 e le loro successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lvo n. 267/2000.

ORDINA

per le motivazioni e le finalità di cui sopra :

l'adozione del seguente dispositivo con modifiche alla circolazione stradale:

03 dicembre 2025

- Divieto di sosta con rimozione in Via Strada Bassa , lato s lato stalli di sosta dal civico 10 sino al parco giochi comunale dalle ore 08:30 alle ore 11:30

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi del Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà ESSERE proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla residenza municipale, lì 01 dicembre 2025

Il Responsabile Servizio di Polizia Locale
(Malinverni Ivan)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ivan Malinverni".